

REGOLAMENTO (CE) N. 1866/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1275/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1276/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia dall'altra⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1277/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania dall'altra⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽⁴⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che il 18 luglio 1994 sono stati firmati gli accordi sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e l'Estonia⁽⁶⁾, la Lettonia⁽⁷⁾ e la Lituania⁽⁸⁾, dall'altra;

considerando che i suddetti accordi prevedono una riduzione del 60 % del dazio doganale fissato nella tariffa

doganale comune per l'importazione di taluni prodotti del settore del pollame, limitatamente a determinati quantitativi; che, per garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno scaglionare tali quantitativi ripartendoli in vari periodi dell'anno;

considerando che è opportuno disporre che la gestione del regime sia effettuata attraverso titoli d'importazione, ferme restando le disposizioni degli accordi sul libero scambio e sulle questioni commerciali relative alla garanzia di origine del prodotto; che, a tal fine, è necessario prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95⁽¹⁰⁾; che è inoltre necessario disporre che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di riflessione ed eventualmente previa applicazione di una percentuale unica di accettazione;

considerando che per una gestione efficace del regime è opportuno fissare a 20 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro di tale regime; che, dato il rischio di speculazione connesso alla natura del regime nel settore del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise di accesso degli operatori;

considerando che è opportuno richiamare l'attenzione degli operatori sul fatto che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti che siano in regola con tutte le norme veterinarie in vigore nella Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi 50, 60 e 70 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dall'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3 degli accordi sul libero scambio

⁽¹⁾ GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 124 del 7. 6. 1995, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽⁵⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁶⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.